




Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI



CIRCOLARE N. 51

Roma, 02/07/1997

A tutti gli Uffici

LORO SEDI

Divisione IV/555
Prot. N. 169975
056956

Risposta a nota del

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria, artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 626/94.

Con distinte note in data 7 maggio 1997, lo scrivente ha provveduto a nominare il medico competente presso ciascun Ufficio centrale e periferico dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) del D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, dando attuazione alla Convenzione stipulata con l'I.N.A.I.L. in data 15 novembre 1996 che ha affidato a detto Istituto l'effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso il proprio personale medico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. d), del predetto decreto.

Contestualmente, ogni medico è stato invitato a prendere contatti con il dirigente responsabile dell'Ufficio cui è stato assegnato, per il rapido avvio dell'attività di sorveglianza sanitaria.

Tanto premesso, nelle more dell'inizio dell'attività in argomento, si ritiene di dover fornire alcune direttive di carattere generale al fine di agevolare l'avviamento ed il corretto svolgimento.

Occorre innanzitutto sottolineare che la sorveglianza sanitaria, assommando un insieme di compiti, che si estendono dagli accertamenti preventivi e periodici nei confronti dei lavoratori, nei casi in cui la legge lo prevede, agli interventi di prevenzione e protezione, esige l'avvio di un rapporto di collaborazione tra il medico competente e le altre figure deputate all'attuazione della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Un particolare contributo partecipativo è richiesto al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione che dovrà assicurare la propria presenza durante le visite periodiche del medico competente all'ambiente di lavoro e dovrà informarlo sull'attività svolta nell'Ufficio, sui rischi connessi a tale attività e sullo stato dei luoghi di lavoro.

Considerata la posizione di servizio rivestita dal medico competente nell'ambito del proprio Ente e l'opportunità di questi di interfacciarsi con il proprio dirigente, è sempre necessario concordare con lo stesso medico, dapprima telefonicamente, le modalità per l'accesso facendo poi seguire la corrispondente comunicazione formale via telefax che dovrà essere indirizzata al dirigente della Sede I.N.A.I.L. presso cui il medico presta servizio.

Al primo incontro preliminare è opportuno che partecipino tutti i soggetti incaricati dei compiti afferenti la sicurezza; saranno pertanto presenti oltre al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, anche gli Addetti allo stesso servizio, il Rappresentante dei lavoratori, e gli Incaricati della gestione delle emergenze.

E' consigliabile aver predisposto per l'occasione un dossier di documenti, da consegnare al medico, che comprenda:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori in servizio con l'indicazione per ciascuno di essi del profilo professionale, delle mansioni effettivamente svolte, del reparto di appartenenza, degli eventuali benefici connessi al riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di portatore di handicap;
- un elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria con l'annotazione per ognuno delle assenze per malattia usufruite nell'ultimo biennio e delle eventuali indagini sanitarie precedentemente effettuate;
- i verbali di ispezione ai locali dell'Ufficio eventualmente eseguiti dall'organo di vigilanza;
- le eventuali prescrizioni accertate;
- le indagini ambientali effettuate;
- il materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori;
- gli attestati di partecipazione a corsi di addestramento in materia di sicurezza rilasciati ai medesimi lavoratori;
- gli atti adottati sulla materia in riferimento.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione rappresenterà al medico il modello organizzativo della sicurezza prescelto dalla Ragioneria Generale dello Stato, in considerazione della particolare articolazione territoriale della stessa, e informerà il medico che si è già provveduto all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi nel rispetto del termine perentorio di scadenza fissato dal D.L.vo n. 626/94, illustrando i criteri seguiti nella individuazione dei rischi e nella redazione dello stesso documento.

In applicazione del disposto dell'art. 11 del precitato decreto, il medico competente visiterà gli ambienti dell'Ufficio accompagnato dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, al fine di riscontrare la condizione di esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio segnalati nel documento e le modalità operative, organizzative e procedurali del lavoro svolto.

In relazione ad ogni accesso del medico competente si avrà cura di redigere apposito verbale, il cui originale sarà conservato agli atti dell'Ufficio, trasmettendone la copia conforme all'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi.

Nel verbale relativo all'incontro preliminare si darà atto, tra l'altro, che il medico competente ha preso visione del documento di valutazione del rischio, avendo cura di riportare le osservazioni eventualmente sollevate dal medesimo.

Al fine di una maggiore correttezza operativa, è consigliabile che per tutta la corrispondenza relativa all'attività di sorveglianza sanitaria e per tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza, si utilizzi un apposito protocollo.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione segnalerà al medico competente quei lavoratori addetti alle attività per le quali il D. L.vo n. 626/94 prevede la sottoposizione a sorveglianza sanitaria (addetti ad apparecchiature munite di video, addetti alla movimentazione carichi, addetti ai centri riproduzione) affinché il medesimo medico provveda a sottoporli agli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i predetti lavoratori sono adibiti.

La Convenzione suindicata prevede che l'attività di diagnostica, strumentale, specialistica e di laboratorio, che si renderà necessaria effettuare nell'ambito dei predetti accertamenti, sia effettuata con le attrezzature e le risorse esistenti nei Centri medico-legali dell'I.N.A.I.L. presenti in ambito locale e che il medico competente possa avvalersi delle strutture sanitarie pubbliche solo per gli accertamenti diagnostici di particolare complessità, che eventualmente si dovessero rendere necessari.

Il medico competente effettuerà, inoltre, gli accertamenti periodici secondo la frequenza prevista dalla legge, al fine di controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Indipendentemente dalle periodicità previste, lo stesso medico eseguirà anche accertamenti sanitari in tutti i casi di richiesta motivata del lavoratore, correlata alla

esposizione ed ai rischi professionali.

I lavoratori saranno informati, sia sul significato degli accertamenti sanitari cui saranno sottoposti, sia sui risultati delle indagini eseguite, giusta l'art. 17, lett. e) ed f) del citato D.L.vo n. 626/94.

In particolare, la certificazione contenente il giudizio di inidoneità totale, parziale o temporanea - che sarà comunicata per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore - riporterà quali compiti o esposizioni devono essere evitati e specificherà che l'interessato è stato informato della possibilità di ricorrere, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente, al fine di ottenere la revisione dello stesso giudizio.

Il risultato degli accertamenti eseguiti sarà riportato nella cartella sanitaria individuale e di rischio che sarà custodita presso la Segreteria di ciascun Ufficio con salvaguardia del segreto professionale e delle garanzie previste dalla L. n. 675/96 a tutela della riservatezza dei dati personali.

Presso la stessa Segreteria sarà individuato il personale di supporto amministrativo all'attività di sorveglianza sanitaria.

L'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi provvederà a fornire ad ogni Ufficio un congruo numero di esemplari delle precitate cartelle, correlato alle unità lavorative destinatarie della sorveglianza sanitaria.

In ordine alla convocazione della riunione periodica del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 11 del D.L.vo 626/94, il Responsabile dello stesso Servizio provvederà ad informare con sufficiente anticipo sia il medico competente, seguendo le modalità sopra indicate, sia l'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi al fine di consentire la partecipazione a detta riunione dello scrivente ovvero di un suo rappresentante.

Nel corso della stessa riunione, il medico competente darà al Rappresentante per la sicurezza informazioni collettive ed anonime dei risultati della sorveglianza sanitaria in precedenza attuata nell'Ufficio, fornendo indicazioni sul significato di tali risultati.

Un breve cenno deve essere fatto circa la partecipazione del medico competente all'attività di prevenzione.

Nell'ambito di detta attività lo stesso medico darà chiarimenti in ordine alle

problematiche afferenti alle idoneità parziali, alle inidoneità a specifiche mansioni, nonché ai portatori di handicap; collaborerà all'attività di organizzazione del pronto soccorso e del piano dell'emergenza; curerà i rapporti con gli organi di vigilanza per le parti di propria competenza; collaborerà a sviluppare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori con particolare riferimento ai danni derivanti da esposizioni a fattori di rischio occupazionale, ai rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza, all'attività di pronto soccorso e alle procedure da attuare nelle emergenze.

In relazione agli impegni assunti dall'I.N.A.I.L. nella suddetta Convenzione, si chiederà allo stesso medico di provvedere alla formazione degli incaricati dell'attività di pronto soccorso.

Le prestazioni effettuate dai medici saranno pagate alla chiusura di ogni trimestre, sulla base di un tabulato di evidenza emesso dal competente Ufficio Centrale dell'I.N.A.I.L..

Ciò stante, al fine di acquisire la necessaria documentazione di riscontro, i Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione faranno pervenire una situazione riepilogativa di tutte le prestazioni effettuate dal medico nel suindicato periodo, controfirmata dallo stesso, specificando il tipo di attività svolta, secondo la tipologia riportata nell'allegato 3) alla Convenzione.

Nella fase di avviamento, la suddetta situazione riepilogativa farà riferimento alle prestazioni rese a tutto il 30 settembre p.v., e sarà trasmessa all'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi entro il 10 ottobre p.v..

Successivamente, la stessa situazione sarà rimessa entro i 10 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre.

Considerato che, per gli Ispettorati Generali aventi sede nel Palazzo di via XX Settembre, 97 e per l'Ufficio Centrale di Ragioneria per i Servizi del Debito Pubblico, è stato designato un unico medico competente, si affida all'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi il coordinamento dell'attività di sorveglianza sanitaria in detti Uffici, che sarà svolto dalla competente Divisione dello stesso Ispettorato Generale.

Tale Divisione avrà cura di concordare con il medico competente la data, sia dell'incontro preliminare, sia delle visite agli ambienti di lavoro, sia delle riunioni periodiche

dei Servizi di prevenzione e protezione, dando seguito alla richiesta dei Responsabili degli stessi Servizi, che sarà formulata in modo preciso con riferimento al tipo di accesso, all'ora ed al giorno in cui esso dovrà avvenire, avendo cura di indicare più date possibili al fine di incontrare comunque la disponibilità del medico.

Per detti Uffici la stessa Divisione provvederà direttamente a predisporre il dossier di documenti da consegnare al medico nel corso dell'incontro preliminare e collaborerà per rendere disponibili gli atti necessari negli altri accessi che saranno effettuati dal medesimo medico.

Il coordinamento riguarderà anche l'avvio degli accertamenti sanitari preventivi e periodici del personale in servizio presso i suddetti Uffici per il quale, in relazione alle mansioni svolte, la legge prescrive la sottoposizione a sorveglianza sanitaria.

A tale fine sarà cura dei Responsabili di ciascun Servizio di prevenzione e protezione fornire all'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi l'elenco aggiornato dei lavoratori interessati agli accertamenti di cui sopra.

Il precitato Ispettorato Generale provvederà alla custodia delle cartelle sanitarie individuali e di rischio ed alla raccolta delle certificazioni sanitarie, notificando agli interessati particolari situazioni rilevate dal medico competente nel pieno rispetto del segreto professionale e delle norme di cui alla già citata L. n. 675/96.

Le suesposte indicazioni hanno lo scopo di fornire ai collaboratori impegnati nel processo di crescita della prevenzione e della sicurezza nell'Istituto un orientamento procedurale per un più ordinato svolgimento della sorveglianza sanitaria.

h.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Monardis